

Allegato “A” al n. 11389/6349 di repertorio
STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE LOMBARDA PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO
DELL’USURA ETS”

DENOMINAZIONE

Art. 1) – La “Fondazione Lombarda per la Prevenzione del Fenomeno dell’Usura ETS” o in forma abbreviata anche “Fondazione Lombarda Antiusura ETS”, di seguito chiamata semplicemente Fondazione, è una persona giuridica dotata di piena capacità e regolata dalle leggi, dalle disposizioni vigenti in materia e dalle disposizioni del presente Statuto. L’utilizzo dell’acronimo ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa è costituita per volontà di Cariplo – Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.A., successivamente fusa in Banca Intesa S.p.A., con atto in data 11 dicembre 2000 n. 16185/4494 repertorio a rogito notaio Piergaetano Marchetti di Milano, successivamente fusa in Intesa Sanpaolo S.p.A. con atto in data 28 dicembre 2006 n. 109563/17.118 repertorio a rogito notaio Ettore Morone di Torino.

La Fondazione ha sede legale in Milano, e ha durata illimitata. L’organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato.

SCOPO

Art. 2) – La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale nell’ambito della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza e informazione.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, co. 1 e 2, della L. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.104/1992, e alla L. 112/2016, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 216/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della L. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 244/2007.

In particolare essa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvede a prestare a titolo gratuito garanzie, anche incondizionate e irrevocabili, escutibili a prima richiesta del creditore, a favore di banche e/o Enti/Associazioni/Fondazioni (con analoghe finalità e con le quali ha stipulato specifiche Convenzioni) nell’interesse di soggetti privati o appartenenti alle categorie produttive di piccole e medie dimensioni che, pur a fronte di situazioni giudicate meritevoli di sostegno in una logica di capacità potenziale di rimborso del finanziamento loro concesso, risultano caratterizzati da un contingente stato di criticità economico-finanziaria che ne preclude l’accesso al credito secondo criteri ordinari.

Per quanto riguarda i privati potranno essere garantiti finanziamenti per spese straordinarie, obiettivamente necessarie, funzionali a esigenze di salute, di abitazione o di mantenimento della famiglia, che i sovvenuti dimostrino di essere in grado di sostenere a fronte di un'adeguata dilazione dei pagamenti.

Per le categorie produttive potranno essere garantiti finanziamenti per spese direttamente connesse con l'attività di impresa che l'impresa medesima non sia in grado di onorare per motivi contingenti, ove sia prevedibile una favorevole evoluzione della situazione economica o finanziaria dell'impresa, cioè ove si possa ragionevolmente presumere che l'impresa medesima, con una congrua dilazione, sia in grado di superare la fase critica e restituire il prestito.

Fermi tali presupposti, vengono prestate garanzie anche nell'interesse di soggetti che siano già incappati maglie dell'usura, a condizione che sia stata presentata la relativa denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le garanzie verranno prestate per i finanziamenti concessi nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate con banche fino al limite massimo del 100% (cento per cento). Pertanto, le garanzie rilasciate non potranno superare il limite massimo del 100% (cento per cento) del credito non rimborsato.

La Fondazione, tra l'altro, svolgerà le attività previste dall'art. 15 legge 108/96 e succ. mod., adeguandosi alle modalità e ai controlli ivi previsti. Le somme di provenienza dal "Fondo per la Prevenzione del Fenomeno dell'Usura" di cui alla legge 108/96, verranno accantonate in un fondo rischi separato, denominato "Fondo Rischi Speciale Antiusura". A valere su quest'ultimo fondo, la Fondazione potrà rilasciare garanzie sino al limite del 100% (cento per cento) del credito concesso esclusivamente per nominativi che non siano già incappati nelle maglie dell'usura; nel caso di richiedenti già usurati la garanzia sino al limite massimo del 100% (cento per cento) verrà rilasciata a valere sul patrimonio dell'ente.

Le garanzie verranno prestate per i finanziamenti concessi nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate con Enti/Associazioni/Fondazioni con analoghe finalità fino al limite massimo del 100% (cento per cento). Pertanto, le garanzie rilasciate non potranno superare il limite massimo del 100% (cento per cento) del credito non rimborsato. Nella fattispecie, tali garanzie verranno rilasciate a valere sul patrimonio dell'ente.

La Fondazione può altresì esercitare tutte le attività consentite alle Fondazioni previste dalla legge n. 108 succitata o che fossero comunque riconosciute utili ai fini della prevenzione del fenomeno dell'usura.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'ente potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, nonché in conformità alla normativa pro tempore vigente.

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Art. 3) – Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma indicata nell'atto di costituzione di cui il presente statuto è parte integrante.

Costituiscono entrate della Fondazione:

- le oblazioni, donazioni, legati, contributi ed erogazioni di Enti pubblici e privati
- le erogazioni degli stessi soggetti sovvenuti che, condividendo le finalità benefiche, sociali e di pubblica utilità della Fondazione e dimostrando solidarietà con la propria categoria di soggetti a rischio usura, accettano di versare contributi per le suddette finalità
- le rendite delle somme possedute
- dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;

- dai proventi e ricavi delle attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 2017 n. 117.

- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;

- dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;

- dai proventi e ricavi delle attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 2017 n. 117.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Non potranno essere distribuite somme o altre utilità sotto nessuna forma, salvo che per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 4) – Sono organi della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente

- L'Organo di Controllo

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e comunque in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5) – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di cinque membri, secondo una decisione del Consiglio che può essere presa ai sensi dell'articolo seguente. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, provvede a:

- nominare il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;

- approvare il bilancio di esercizio secondo le modalità previste dalla legge per le fondazioni ETS, e lo deposita nei termini di legge presso il RUNTS;

- qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o laddove ciò sia ritenuto utile approvare e depositare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- provvede alla gestione delle somme che perverranno alla Fondazione, al perfezionamento delle convenzioni con le banche, alla costituzione delle garanzie a favore delle banche convenziona e/o a Enti/Associazione/Fondazioni con analoghe finalità, ad onorare le garanzie escusse

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;

- nomina il soggetto incaricato della revisione legale, qualora la Fondazione ne sia tenuta ai sensi di legge o lo decida autonomamente;

- deliberare circa le attività diverse, secondarie e strumentali, che la Fondazione può esercitare;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà delegare ad uno o più Consiglieri poteri di ordinaria amministrazione, compreso quello di onorare le garanzie prestate, secondo le modalità convenute con le banche convenzionate e/o a Enti/Associazione/Fondazioni con analoghe finalità fino ad un ammontare per singola posizione stabilito dal Consiglio stesso.

Tale Consigliere porterà a conoscenza del Consiglio, nella sua prima seduta, l'elenco dettagliato delle garanzie onorate.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità potrà apportare al presente Statuto, nel rispetto delle forme e procedure di legge, le modifiche necessarie per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Art. 6) – I membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati uno dal Presidente di Banca Intesa Sanpaolo spa, uno dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e uno dal Presidente della Caritas Ambrosiana; i medesimi potranno revocarli in ogni momento e sostituirli con altri nominativi che scadranno insieme al Consiglio di Amministrazione.

I membri così nominati, all'unanimità, potranno chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione soggetti designati da Enti/Associazioni/Fondazioni con analoghe finalità a quella della Fondazione Antiusura. I membri nominati dal Consiglio di Amministrazione potranno essere revocati dal Consiglio stesso, e sostituiti con altri nominativi che scadranno insieme al Consiglio, in caso di giusta causa.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi di legge, con decreto del Ministero del Tesoro. Il Presidente e il Vicepresidente dovranno altresì possedere i requisiti di professionalità previsti dalla medesima normativa.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori delle banche convenzionate.

Art. 7) – Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente. I membri di cui al secondo comma del soprariportato articolo 6 potranno essere nominati anche nel corso del triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione e scadranno insieme allo stesso.

Art. 8) – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si rendesse necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 9) – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri, con domanda contenente indicazioni degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri.

In caso d'urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

Con le medesime modalità sono invitati i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla Fondazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente o in sua impossibilità o assenza il Vicepresidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Art. 10) – Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 11) - I verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12) – Il Consiglio di Amministrazione nomina il proprio Segretario, che potrà essere anche Consigliere.

Art. 13) – I componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo i gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, il cui ammontare viene determinato dal Presidente di Banca Intesa Sanpaolo spa, in accordo con il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta. Ai Consiglieri spetta comunque il rimborso delle eventuali spese sostenute in stretta relazione con i doveri d'ufficio.

Art. 14) – La Fondazione attua la propria organizzazione amministrativa avvalendosi dei servizi messi a disposizione, anche gratuitamente, da Banca Intesa Sanpaolo spa e/o acquisendo tali servizi da un'organizzazione esterna.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 15) – L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo sono scelti tra persone aventi le caratteristiche previste dal già citato art. 30 D.Lgs. 117/2017 e succ. mod.. Può essere monocratico. Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi; la designazione del Presidente spetta all'organo stesso.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo

I membri dell'Organo di controllo restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e in tutti i casi in cui sia obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente il consiglio di amministrazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti potrà altresì essere affidata all'Organo di Controllo, che in questo caso sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Le riunioni dell'Organo di Controllo costituito in forma collegiale possono essere svolte anche o esclusivamente in collegamento audio o video, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi *ut supra* individuati in materia di riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 16) – L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione, redatto e depositato in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs 2017 n.117.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio d'esercizio accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo e, in caso di redazione, il bilancio sociale devono essere trasmessi a tutti i Fondatori.

SCIoglimento – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 17) – Ferma restante la destinazione prevista dalla legge 108/1996 dei fondi residui erogati in base a tale normativa, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad una o più Fondazioni o associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108, o in mancanza ad altri Enti di Terzo Settore individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 2017 n.117.

CLAUSOLA DI RINVIO

Art. 19) - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della Legge 108/1996, nonché le ulteriori norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla normativa finanziaria.

F.to Edoardo Andreoli

F.to Carlo Saggio notaio